



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 14/06/2024 alle ore 09:00 in composizione monocratica:

SERAIO GIUSEPPE, Giudice monocratico

in data 14/06/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 211/2023 depositato il 02/08/2023

proposto da

Ricorrente_1 - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Rappresentato da Rappresentante_1 Amministratore Delegato - CF_Rappresentante_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Comune di Folgaria

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 52706 IMU 2013

- sul ricorso n. 212/2023 depositato il 02/08/2023

proposto da

Ricorrente_1 - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Rappresentato da Rappresentante_1 Amministratore Delegato - CF_Rappresentante_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Comune di Folgaria

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 52707 IMU 2014

- sul ricorso n. 213/2023 depositato il 02/08/2023

proposto da

Ricorrente_1 - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Rappresentato da Rappresentante_1 Amministratore Delegato - CF_Rappresentante_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Comune di Folgaria

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 52708 IMIS 2015

- sul ricorso n. 214/2023 depositato il 02/08/2023

proposto da

Ricorrente_1 - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Rappresentato da Rappresentante_1 Amministratore Delegato - CF_Rappresentante_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Comune di Folgaria

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 52709 IMIS 2016

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con quattro ricorsi sub nn.° 211-214/2023-Ricorrente_1, adiva questa Corte, avverso gli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Folgaria- Ufficio Tributi con cui ha richiesto, per la parte dell'impianto di Luo_1 ricadente sul Comune di Luo_2, rispettivamente, una maggiore IMU pari ad € 2.199,00 (211/23), € 2.289,00 (212/23), € 2.249,00 (213/23) ed € 2.245,00 (214/23), senza irrogazione di sanzioni.

La ricorrente evidenziava che il Comune aveva rideterminato la maggiore IMU dovuta dalla società predetta sulla base della rendita stabilita nella sentenza n.° 76/02/2019 pronunciata il 31.05.2018 da questa Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado facendo uso, retroattivamente, della rendita stabilita nella pronuncia citata anche con riferimento ad annualità per le quali, come quelle in esame, era già intervenuta la decadenza dell'azione accertatrice.

La parte ricorrente evidenziava l'illegittimità dell'accertamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 74 della L. n.° 342/2000, nonché, per violazione dell'art. 1, comma 161, L. n.° 296/2006 e del principio di certezza del diritto.

Ricorrente_1 concludeva perché venisse dichiarata l'illegittimità dell'accertamento per intervenuta decadenza dell'azione accertatrice.

Inoltre, la ricorrente lamentava l'illegittimità dell'accertamento per responsabilità da lite temeraria: rilevanza del disposto dell'art. 96 commi 1 e 3 c.p.c..

Parte resistente non si costituiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi contro gli atti impugnati, devono essere accolti, essendo risultati fondati.

Ed, infatti, il Collegio, esaminata la vertenza alla base delle disposizioni legislative e giurisprudenziali esistenti in materia, reputa di condividere ed accogliere le tesi sostenute, analiticamente, dalla parte ricorrente e, quindi, di accogliere il relativo gravame.

Sul punto con carattere di decisiva assorbenza questa Corte rileva che l'art. 74 della L. n.° 342/2000 al primo comma, prevede che *"A decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita"*.

In merito alla corretta applicazione di tale disposizione, la Corte di Cassazione ha più volte chiarito che tale disposizione *"si interpreta nel senso che dalla notifica decorre il termine per l'impugnazione, ma ciò non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d'imposta "sospese", ovvero sia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell'atto attributivo della rendita"* (Cass. n.° 4613 del 2018).

La Corte di Cassazione ha ammesso l'utilizzo reattivo della rendita notificata, ma fino alle annualità ancora d'imposta sospese con esclusione, quindi, delle annualità già andate in prescrizione e tale interpretazione è stata, recentemente, confermata dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n.° 7/E del 17.3.2022.

Una diversa interpretazione contrasterebbe con quanto stabilito chiaramente dall'art. 1, comma 161 della L. n.° 296 del 2006, (legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *"Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati"*.

Ciò posto, la Suprema Corte ha sempre precisato che la circostanza per cui la modifica della rendita catastale abbia effetto retroattivo ... non esonera l'Amministrazione dal dovere di attivarsi nel termine previsto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, per accertare l'imposta dovuta nel senso che a prescindere dagli effetti, retroattivi o meno, della variazione catastale, operata a seguito della regolarizzazione edilizia, comunque restano i limiti temporali all'esercizio da parte dell'Amministrazione del potere impositivo.

Sul punto, il termine stabilito a pena di decadenza per l'esercizio di tale potere, a differenza di quello prescrizione, è insuscettibile d'interruzione (cfr. Cass. n.° 9749/2018).

In buona sostanza, la Corte di Cassazione ha più volte ribadito il principio per cui i termini di decadenza per l'esercizio del potere impositivo restano fermi, a prescindere dagli effetti (retro attivi o meno), della variazione catastale.

Per completezza, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. non può essere accolta, in difetto dei presupposti richiesti.

Le spese di giudizio liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza della parte resistente.

P.Q.M.

Accoglie i ricorsi riuniti e per l'effetto annulla gli atti impugnati.

Condanna la parte resistente alla rifusione delle spese a favore della parte ricorrente che liquida in complessivi e 1.600,00, oltre accessori di legge se dovuti.